

**VERBALE DI ESPERITA PROCEDURA SINDACALE
(ex. art. 2112 c.c. e art. 47 L. 428/1990)
FUSIONE PROPRIA SOCIETARIA ex. art. 2501 c.c.**

Roma, li 8 Novembre 2010

Tra

AIREST S.r.l.

dr. Andrea Arrighi;
dr. Diego Valsecchi;
dr. Andrea Fontanella

ELITE 3 S.r.l.

dr. Andrea Arrighi;
dr. Diego Valsecchi;
dr. Andrea Fontanella



AIREST S.r.l. (Nuova Società)

dr. Andrea Arrighi
dr. Diego Valsecchi
dr. Andrea Fontanella

e

OO.SS./R. S. A./R.S.U. delle Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL: Lucia Anile
FISASCAT CISL: Alfredo Magnifico
UILTUCS UIL: Gabriele Fiorino



PREMESSO

- che in data 27 Ottobre 2010 è stata inviata, come da procedura legale, la comunicazione ai sensi dell'art.2112 c.c., così come modificato dall'art.32 D. Lgs. 276/2003, dell'art. 47 L.428/1990 così come modificato dal D.Lgs. 18/2001 avente ad oggetto la "Fusione propria societaria ex art. 2501 c.c." delle Società

Airest S.r.l. con sede legale in Via Fratelli Bandiera n.7 - 30020 Gaggio di Marcon (Ve)

Elite 3 S.r.l. con sede legale in Via Noalese n. 63/E - 31100 Treviso


In

Airest S.r.l. (Nuova Società) con sede legale in Via Fratelli Bandiera n.7 - 30020 Gaggio di Marcon (Ve)

- che in data 3 novembre 2010 è pervenuta richiesta di esame congiunto ai sensi della normativa succitata da parte di FILCAMS-CGIL-FISASCAT-CISL-UILTUCS-UIL,
- che è intenzione del Gruppo Airest concentrare in un unico veicolo societario le attività dell'impresa facenti capo, ad oggi, alle Società Airest S.r.l. e Elite 3 S.r.l., con il fine di migliorare i processi organizzativi, renderli più efficienti ed efficaci mediante l'unitarietà delle attività produttive;
- che tale veicolo societario è stato individuato nella nuova Società Airest S.r.l.;
- che verranno trasferiti, nella nuova Società Airest S.r.l., mediante passaggio diretto, i lavoratori di Airest S.r.l. e Elite 3 S.r.l. in forza alla data prevista della fusione individuata nel giorno 13 Dicembre 2010.

Tutto ciò premesso le parti convengono che:

- 1) i lavoratori trasferiti, come da previsione normativa, conserveranno tutti i diritti inerenti il rapporto di lavoro già maturati presso le Società cedenti, proseguendo il rapporto in tutti i suoi aspetti e senza alcuna soluzione di continuità;
- 2) premesso che il contratto collettivo nazionale di riferimento applicato dalla nuova Società Airest S.r.l. sarà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del settore Turismo-Pubblici Esercizi, continueranno, altresì, a trovare applicazione gli altri contratti collettivi/normative, applicati al momento del passaggio dalle Società cedenti, esclusivamente per i dipendenti attualmente inquadrati in tali diversi contratti;



- 3) come previsto nel Contratto Integrativo Aziendale del 8 luglio 2009, lo stesso continuerà ad essere applicato ai soli lavoratori inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del settore Turismo-Pubblici Esercizi
- 4) Si definisce che con tale verbale si è data attuazione ed esperienza la procedura sindacale ex art. 47 L. 428/1990.

Roma, 8 Novembre 2010

Le Società

Airest S.r.l.

Elife 3 S.r.l.

Airest S.r.l. (Nuova Società)

Le Rsa/Rsu/OO.SS.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL